



Decreto 24 febbraio 1994 n.17 (pubblicato il 25 febbraio 1994)

**Modifica alle norme per la definizione, classificazione dei veicoli e la
regolamentazione delle caratteristiche tecniche di cui alla Legge 20
settembre 1985 n.108**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art.19 della Legge 20 settembre 1985 n.108;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 14 febbraio 1994;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art.1

All'art.3 della Legge 20 settembre 1985 n.108 è aggiunto il seguente
secondo comma:

"I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere d), e)
f) g) e m) sono altresì classificati come segue in base alle categorie
internazionali:

a) - categorie L: veicoli a motore con due o tre ruote il cui peso
complessivo non supera i 10 q.li;

- categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si
tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di
costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si
tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di

costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote.

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso complessivo non superiore a 50 q.li;

- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e peso complessivo superiore a 50 q.li;

c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso

complessivo non superiore a 35 q.li;

- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso

complessivo superiore a 35 q.li ma non superiore a 120 q.li;

- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi peso

complessivo superiore a 120 q.li;

d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);

- categoria O1: rimorchi con peso complessivo non superiore 7,5 q.li;

- categoria O2: rimorchi con peso complessivo superiore a 7,5 ma non superiore a 35 q.li;

- categoria O3: rimorchi con peso complessivo superiore a 35 q.li ma non superiore a 100 q.li;

- categoria O4: rimorchi con peso complessivo superiore a 100 q.li;

Art.2

1 - La lettera b) del primo comma dell'art.6 della Legge 20 settembre 1985

n.108 è così modificata:

"b) velocità in piano non superiore a 45 km/h, per il cui controllo si applicano le norme indicate nel successivo art.14";

2 - la lettera c) del primo comma dell'art.6 è soppressa;

3 - all'art.6 sono aggiunti i seguenti commi:

a) comma 4: I veicoli in oggetto, qualora superino le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli;

b) comma 5: Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente.

Art.3

Al primo comma dell'art.8 della Legge 20 settembre 1985 n.108 è aggiunta

la seguente lettera l):

"l) mezzi d'opera: i veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare

attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione e materiali simili ovvero che completano durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di peso stabiliti dall'art.16 e non superiori a quelli fissati dal Regolamento per i veicoli eccezionali e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati dall'art.15. I mezzi d'opera devono essere inoltre idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada o fuoristrada.".

Art.4

All'art.10 della Legge 20 settembre 1985 n.108 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) del secondo comma è così sostituita:

"c) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra; possono essere equipaggiate con carrello separabile previsto o meno di pianale di carico e sedile per il conducente. Le macchine guidate da conducente a terra non possono superare il peso di 7 q.li."

2) La lettera d) del secondo comma è abrogata.

3) Sono aggiunti i seguenti commi:

"Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art.15 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.

Salvo quanto diversamente disposto dalla precedente lettera c) il peso complessivo a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 50 quintali se a un asse, 80 q.li se a due assi e 100 q.li se a tre o più assi.

Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, i pesi complessivi di cui al comma 6 non possono superare rispettivamente 60 q.li, 140 q.li e 200 q.li.

Il peso complessivo sull'asse più caricato non può superare 100 q.li; quello su assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 110 q.li e, se a distanza uguale e superiore a 1,20 m, 140 q.li.

Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, il peso trasmesso alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% del peso della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.

Il peso complessivo delle macchine agricole cingolate non può eccedere 160 q.li.

Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle seguenti prescrizioni:

- a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
- b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
- c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;

d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice.

e) il peso del complesso trattrice e attrezzi comunque portati non deve superare il peso ammissibile accertato;

f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia equipaggiata con una o piu' ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di appoggio.

Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e pesi eccedenti quelle previste nei commi dal 5 al 10 e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 11, sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada, di apposita autorizzazione.

I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m.

Nel limite di cui al comma 13 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non piu' di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.

Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente".

Art.5

Il primo comma dell'art.11 della Legge 20 settembre 1985 n.108 è così modificato:

"Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a

cingoli, equipaggiate con speciali attrezzature e destinate ad operare su strada o nei cantieri. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento o per lo spostamento di cose connesse con l'operatività della macchina. Sono da considerarsi operatrici anche le macchine sgombraneve, spartineve e spanditrici di sabbia e simili".

Art.6

L'art.15 della Legge 20 settembre 1985 n.108 è così modificato:

Dimensioni massime dei veicoli

"Tutti i veicoli, per poter circolare su strada, aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, non possono superare le seguenti dimensioni:

- 1) larghezza, esclusi i retrovisori, di metri 2,50 aumentati a metri 2,60 per i veicoli adibiti al trasporto di merci in regime di temperatura controllata e rispondenti alle prescrizioni tecniche internazionali per le suddette categorie di veicoli (norme A.T.P.);
- 2) altezza di metri 4,00 che può raggiungere i metri 4,30 negli autobus, e negli autosnodati, autoarticolati e autotreni adibiti al trasporto di persone;
- 3) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di:
 - a) metri 7,50 per i veicoli ad un asse;
 - b) metri 12,00 per i veicoli isolati a due o più assi, esclusi i semirimorchi;
 - c) metri 16,50 per gli autoarticolati e gli autosnodati a condizione che l'avanzamento massimo dell'asse della ralla rispetto alla parte posteriore del semirimorchio non superi i 12 metri e che il raggio massimo di ingombro anteriore del semirimorchio non superi i 2,04 metri. E' demandato al conducente l'obbligo di verificare la rispondenza delle superiori condizioni

tecniche;

d) metri 18 per gli autosnodati adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone;

e) metri 18,35 per gli autotreni.

Fanno eccezione le caravans che devono avere la carrozzeria con le seguenti dimensioni massime:

- 1) lunghezza di metri 6,05 se ad un asse; metri 8 se a due assi;
- 2) larghezza di metri 2,30;
- 3) altezza da terra non superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata.

La lunghezza massima delle autocaravans non può eccedere, per il veicolo isolato a due o più assi, gli 8,00 metri".

Art.7

L'art.16 della Legge 20 settembre 1985 n.108 è così modificato:

Pesi massimi dei veicoli

"Tutti i veicoli, per poter circolare su strada, aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, devono avere un peso complessivo, a pieno carico, costituito dal peso del veicolo stesso e da quello del suo carico, che non può essere superiore a:

- 1) 50 q.li per i veicoli ad un asse;
- 2) 80 q.li per i veicoli a due assi;
- 3) 100 q.li per i veicoli a tre o più assi.

Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm², il peso complessivo a pieno carico non può eccedere 60 q.li se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 220 q.li se a due assi e 260 q.li se a tre o più assi.

Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 10 per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm² e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m., il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 180 q.li se si tratta di veicoli a due assi e 250 q.li se si tratta di veicoli a tre o più assi; 260 q.li e 320 q.li rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche riconosciute equivalenti. Qualora si tratti di autobus a 2 assi il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere 190 q.li.

Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6 il peso complessivo di un autotreno a tre assi non può superare i 240 q.li, quello di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 300 q.li quello di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 400 q.li se a quattro assi e 440 q.li se a cinque o più assi.

Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 120 q.li.

In corrispondenza di due assi contigui la somma dei pesi non deve superare 120 q.li se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 160 q.li; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 200 q.li.

Fermo restando quanto prescritto ai superiori commi, il peso massimo gravante su ciascun asse di un veicolo non può eccedere il valore limite riconosciuto ammissibile dalla casa costruttrice del veicolo stesso".

Art.8

L'art.17 della Legge 20 settembre 1985 n.108 è così modificato:

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.

"La circolazione su strada o aree pubbliche o comunque aperte al pubblico di veicoli eccezionali per dimensioni e pesi o di veicoli che effettuano trasporti in condizioni di eccezionalità è subordinata all'autorizzazione del Comando di Polizia Civile.

La definizione di veicolo eccezionale e di trasporto in condizioni di eccezionalità, nonché le modalità per la loro circolazione, sono demandate ad un apposito Regolamento approvato dal Congresso di Stato sulla base di analoghe disposizioni adottate in sede internazionale".

Art.9

Sono abrogati i Decreti 19 febbraio 1987 n.30, 22 dicembre 1989 n.132, 31 gennaio 1991 n.12 e 28 agosto 1991 n.114.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 febbraio 1994/1693 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Luigi Berti - Paride Andreoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari